

AVVISO n. 1.533

SOSPENSIONE DEI MUTUI

a favore della popolazione colpita dagli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La Banca di Cividale ha adottato con rapidità una serie di provvedimenti a favore delle famiglie e imprese che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia..

In data 10.11.2023 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n. 1.040 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17.11.2023) che prevede che i soggetti titolari di **mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni**, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una **sospensione delle rate** dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La **domanda di sospensione** dovrà essere presentata presso le Filiali della Banca entro il 12 gennaio 2024 e dovrà essere corredata da un'autocertificazione dei danni subiti, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Nel caso di **SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELL'INTERA RATA** gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa del pagamento delle rate del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento, per un periodo che sarà definito dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Nel caso di **SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOLA QUOTA CAPITALE** durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e, al termine del periodo, riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal finanziamento.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla Filiale presso la quale si intrattiene il rapporto di mutuo

Il presente avviso viene esposto al pubblico presso tutte le Filiali di Banca di Cividale S.p.A. e pubblicato sul sito internet www.civibank.it

Cividale del Friuli, 12 dicembre 2023

da mantenere esposto al pubblico fino al 31 marzo 2024